

COMUNE DI PALENA

Consiglio Comunale

○○○*○○○

REGOLAMENTO ISTITUTIVO DELLA CONSULTA GIOVANILE

(approvato con Del.ne del Consiglio Comunale n. ____ del _____)

Art. 1 Istituzione

1. E' istituita dal Comune di Palena la Consulta giovanile per la promozione delle politiche giovanili ai sensi dell'art. 27, comma 6, dello Statuto Comunale.

Art. 2 Finalità

1. La Consulta rappresenta uno strumento di partecipazione del mondo giovanile alla elaborazione della politica del Comune verso i giovani, nell'osservanza dei principi che in proposito detta lo Statuto Comunale.

2. E' un organismo di partecipazione alla vita ed alle istituzioni democratiche che assicura ai giovani le condizioni per intervenire direttamente nei confronti degli organi elettivi comunali, contribuendo con le loro proposte e con i loro pareri, alla fase d'impostazione delle decisioni che questi dovranno assumere su temi di interesse giovanile relativi alla programmazione dell'attività rilevante per la comunità.

Art. 3 Principi programmatici

1. La Consulta dei giovani concorre a promuovere:

- a) il pieno sviluppo della persona umana attraverso iniziative volte a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano la libertà e l'uguaglianza dei cittadini;
- b) l'effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'organizzazione politica, economica, sociale e culturale del Paese;
- c) la difesa dei principi democratici e delle libertà civili, individuali e collettive;
- d) l'educazione civica dei cittadini;
- e) l'affermazione dei diritti dell'uomo;
- f) la diffusione della cultura della pace, della solidarietà e della pari opportunità tra uomo e donna.

Art. 4 Compiti

1. La Consulta è organo consultivo della Giunta e del Consiglio Comunale, ai quali presenta proposte e fornisce pareri su tematiche che interessano il mondo giovanile.

2. In particolare, la Consulta ha competenze nelle seguenti materie:

- a) Scuola;
- b) Università;
- c) Lavoro ed imprenditoria giovanile;
- d) Ambiente;
- e) Turismo;

- f) Sport;
- g) Spettacolo;
- h) Cultura.

3. Raccoglie informazioni nei predetti campi. Promuove dibattiti ed incontri. La Consulta deve essere chiamata in particolare per:

- a) Elaborare documenti e proposte di atti nelle materie di sua competenza, da sottoporre ai competenti organi dell'Amministrazione Comunale, tramite i quali concorre alla definizione delle politiche giovanili (funzioni di proposta);
- b) Esprimere parere non vincolante sugli atti dell'Amministrazione che riguardano materie di sua competenza (funzione consultiva);
- c) Favorire la costituzione di un sistema informativo sulla base dei bisogni emergenti sul territorio comunale (funzione di informazione);
- d) Attuare e promuovere studi, seminari ed attività culturali nei settori di sua competenza (funzione di studio);
- e) Elaborare progetti che creino le condizioni per una piena realizzazione dei principi di cittadinanza dei giovani, attraverso la collaborazione degli uffici dell'Amministrazione Comunale ed il coinvolgimento di scuole, associazioni e singoli (funzione di progettazione).

4. La Consulta esercita le proprie funzioni in piena autonomia, operando in stretta collaborazione con i giovani consiglieri comunali (che abbiano un'età massima di 36 anni) ed avvalendosi dell'operato dell'Assessore alle politiche giovanili, affinché le proposte elaborate trovino effettivo coinvolgimento degli enti e degli organi competenti.

Art. 5 Organi e costituzione

1. Sono organi della Consulta giovanile:

- a) Assemblea;
- b) Presidente;
- c) Vice presidente;
- d) Segretario;
- e) Eventuali commissioni di lavoro e di studio.

2. La costituzione va effettuata mediante la pubblicazione di un avviso di costituzione della consulta giovanile nelle forme e con le modalità più idonee a garantire la massima possibilità di conoscenza.

3. Gli interessati, aventi i requisiti di cui agli articoli che seguono, possono inoltrare istanza di partecipazione alla consulta.

4. Le modalità di selezione sono indicate negli articoli che seguono.

Art. 6 Assemblea

1. Sono componenti dell'Assemblea con diritto di voto:

- a) l'Assessore di riferimento nominato con decreto sindacale;

- b) n. 3 consiglieri comunali, di cui due scelti nella maggioranza e uno nell'opposizione con il criterio della minore età;
- c) un rappresentante di ogni ente o associazione senza scopo di lucro riconosciuta, che operi nel territorio comunale, avendo come settore d'intervento, anche non esclusivo, le problematiche giovanili in riferimento ad una o più materie di cui al precedente articolo 4, ovvero che promuovano attività culturali o turistiche. Detti componenti non possono superare le dieci unità. Nel caso di richieste di adesione superiori a dieci, si procederà a formare una graduatoria in ordine crescente dell'età media dei componenti dell'associazione richiedente e verranno ammessi quelli che si saranno collocati nelle prime dieci posizioni.

2. Per i componenti di cui ai numeri 3, 4, e 5 occorre che:

- a) Ogni organizzazione di cui sopra, manifesti la propria volontà di aderire alla Consulta giovanile con proprio specifico atto scritto indirizzato al Comune entro i termini stabiliti dall'avviso per l'istituzione della Consulta.
- b) Ogni organizzazione aderente alla Consulta deleghi per iscritto un rappresentante effettivo ed uno supplente entro sette giorni dalla richiesta di adesione di cui sopra. Ogni organizzazione rappresentata perde l'appartenenza alla Consulta se, per due volte consecutive, senza darne giustificazione al Presidente, né il membro effettivo né quello supplente partecipano all'Assemblea.

3. Il rappresentante deve essere scelto tra gli iscritti all'associazione e deve avere preferibilmente età inferiore a 25 anni. In caso di indisponibilità il rappresentante deve essere con il criterio dell'età inferiore, e la comunicazione deve essere corredata da espressa rinuncia scritta per indisponibilità, da parte degli iscritti aventi diritto. Allo scopo l'Associazione deve mostrare massima trasparenza, fornendo tutta la documentazione richiesta dal Comune per poter derogare dal limite di età sopra richiamato.

Art. 7 Presidente e vice Presidente

1. Il Presidente dell'Assemblea dirige i lavori della Consulta, mantiene l'ordine ed è responsabile della regolarità delle adunanze.

2. Il vice Presidente svolge le predette funzioni nei casi di assenza o impedimento del Presidente.

3. Il Presidente ed il vice Presidente vengono eletti dall'Assemblea nella prima adunanza utile e comunque entro il termine di dieci giorni dall'insediamento della Consulta.

4. Sin quando non si addivene all'elezione, svolge le funzioni di Presidente il componente più giovane, fatta salva la prima riunione che è insediata e presieduta ai sensi del successivo art. 14.

5. L'elezione avviene con la maggioranza dei due terzi al primo scrutinio, con la maggioranza della metà più uno nei successivi quattro scrutini.

6. Quando dopo cinque scrutini la Consulta non riesce ad eleggere il Presidente o il vice Presidente, accedono ad un sesto scrutinio solo i due componenti che hanno riportato più voti nel quinto scrutinio e viene eletto chi riporta più voti ed in caso di parità di voti è eletto Presidente o vice Presidente il candidato più giovane.

7. Il Presidente ed il vice Presidente durano in carica un anno ed alla scadenza dell'incarico possono essere rieletti.

8. Scaduto il mandato del Presidente e del vice Presidente, essi durano in carica per ulteriori quarantacinque giorni entro i quali si deve addivenire alla nuova elezione.

9. Non possono comunque essere eletti né Presidente né vice Presidente i componenti facenti parte degli organi comunali.

Art. 8 Segretario

1. Il Segretario ha il compito di collaborare con il Presidente nella conduzione dei lavori dell'Assemblea.

2. In particolare, ha il compito di redigere un verbale sintetico delle adunanze. Svolge funzioni di Segretario il componente più giovane dell'Assemblea.

Art. 9 Commissioni di lavoro e di studio

1. Possono essere istituite commissioni e gruppi di lavoro e di studio speciali e non permanenti con il compito di esaminare problemi singoli che meritino uno studio ed un dibattito più approfondito e particolareggiato.

2. Le commissioni o i gruppi sono composti da cinque membri della Consulta, di cui uno svolge le funzioni di Presidente, uno di vice Presidente ed un altro di Segretario.

3. Le commissioni o i gruppi vengono istituiti con delibera dell'Assemblea nella quale devono essere specificate le finalità, le competenze, la durata ed i componenti.

4. Al termine dei propri lavori la commissione o gruppo relaziona all'Assemblea sull'attività svolta.

Art. 10 Regolamento interno

1. La Consulta può adottare un proprio regolamento per il suo funzionamento integrativo del presente Statuto, non in contrasto con le norme di questo.

Art. 11 Convocazione dell'Assemblea

1. La Consulta è convocata dal Presidente:

- a) di propria iniziativa;
- b) su richiesta di un terzo dell'Assemblea. Essa deve riunirsi almeno una volta al mese.

Art. 12 Validità delle sedute e delle deliberazioni

1. Le sedute della Consulta sono valide se è presente in prima convocazione la maggioranza assoluta dei componenti l'Assemblea. In seconda convocazione, che può avvenire ad un'ora dalla prima, la seduta è valida se è presente almeno un terzo dei componenti. La Consulta delibera a maggioranza dei presenti.

2. Le deliberazioni non sono comunque vincolanti per gli organi cui sono indirizzate. In caso di voto favorevole, la delibera viene trasmessa al Sindaco ed al Presidente del Consiglio Comunale a cura del Presidente della Consulta.

Art. 13 Sede

1. La sede della Consulta è preferibilmente il Municipio. In alternativa può essere prevista altra sede idonea.

Art. 14 Prima riunione

1. La Consulta è insediata dal Sindaco o dall'Assessore alle Politiche Giovanili entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento e ogni qualvolta si addivenga alla sua nuova costituzione.

Art. 15 Scioglimento

1. La Consulta resta in carica quanto il Consiglio Comunale.

Art. 16 Rinnovo

1. A seguito del rinnovo del Consiglio Comunale, il Dirigente del Settore competente deve procedere entro tre mesi dalla data di insediamento di questo organo, a rinnovare la Consulta, iniziando dalla pubblicazione dell'avviso di cui all'art. 6, comma 2, lett. a).

2. L'avviso va pubblicato nelle forme e con le modalità più idonee a garantire la massima possibilità di conoscenza.

Art. 17 Funzionamento della Consulta

1. La convocazione dell'Assemblea in via ordinaria è comunicata, unitamente all'ordine del giorno, ai membri della Consulta con almeno cinque giorni di anticipo dalla data dell'Assemblea stessa.

2. E' consentita la convocazione in via straordinaria dell'Assemblea tramite avviso telefonico con almeno ventiquattro ore di anticipo.

3. La Consulta relaziona direttamente al Consiglio Comunale almeno una volta all'anno e, comunque, ogni volta che si dibattono questioni inerenti tematiche giovanili sulle quali è richiesto un suo parere, presentando osservazioni e proposte. Queste relazioni avvengono tramite un portavoce scelto di volta in volta dal Presidente tra i componenti la Consulta.

4. All'inizio di ogni riunione sarà data lettura del verbale della seduta precedente per l'approvazione.

5. Al termine di ogni riunione la Consulta può proporre data ed argomenti da inserire nell'ordine del giorno della seduta successiva.

6. I componenti la Consulta che si richiamano ad uno stesso gruppo o movimento possono costituire dei raggruppamenti con l'obiettivo di aggregare i membri di medesima ispirazione.

7. Ciascun singolo componente può costituire un raggruppamento e quelli che superano l'unità, possono eleggere al loro interno un portavoce ed un vice portavoce.

8. I raggruppamenti si costituiscono mediante comunicazione al Presidente, corredata dalle firme autografe dei componenti il raggruppamento.

Art. 18 Spese

1. La partecipazione alla Consulta non dà comunque diritto ad alcun compenso o rimborso.

Art. 19 Informazioni e documenti

1. I documenti e le informazioni esaminati e prodotti dalla Consulta sono resi noti ed accessibili al pubblico, fatte salve le garanzie a tutela della riservatezza, in conformità alle vigenti norme in materia di pubblicità degli atti.
2. La Consulta può altresì, al fine di rendere più efficace la circolazione delle informazioni, proporre al Comune la pubblicazione di indagini, ricerche, periodici.

Art. 20 Mezzi

1. La Consulta giovanile, tramite il suo Presidente, per il suo funzionamento amministrativo e per le ricerche inerenti i suoi fini istituzionali, si avvale dell'Assessorato alle Politiche giovanili del Comune di Palena.
2. La consulta tuttavia deve organizzarsi autonomamente per svolgere i compiti essenziali, quali:
 - a) compilare ed aggiornare l'elenco dei nominativi dei componenti la Consulta;
 - b) curare la convocazione della Consulta secondo le modalità di cui all'art. 16, tenere i verbali delle sue sedute e fornire la documentazione necessaria al suo funzionamento.

Art. 21 Norma finale

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento e sin quando la Consulta non si sarà dotata del regolamento di cui all'art. 10, si fa riferimento al regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale.